

Gazzetta ufficiale

C 228

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
31 luglio 2012

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
------------------------------	----------	--------

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RACCOMANDAZIONI

Commissione europea

2012/C 228/01	Raccomandazione della Commissione, del 26 luglio 2012, sull'attuazione di piani e obiettivi prestazionali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione europea adottati a norma del regolamento (UE) n. 691/2010 e sulla preparazione per il secondo periodo di riferimento relativo alle prestazioni ⁽¹⁾	1
---------------	--	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2012/C 228/02	Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	3
---------------	---	---

Commissione europea

2012/C 228/03	Tassi di cambio dell'euro	7
---------------	---------------------------------	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 228/04	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	8
2012/C 228/05	Bilancio UE-27 dell'alcole etilico relativo all'anno 2011 <i>[Stilato il 12 luglio 2012 a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003]</i>	9

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

2012/C 228/06	Bando di assunzione PE/159/S	10
---------------	------------------------------------	----

Commissione europea

2012/C 228/07	Invito a manifestare interesse per un posto di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare	11
---------------	--	----

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

COMMISSIONE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2012

sull'attuazione di piani e obiettivi prestazionali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione europea adottati a norma del regolamento (UE) n. 691/2010 e sulla preparazione per il secondo periodo di riferimento relativo alle prestazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 228/01)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione prevede che lo Stato o gli Stati membri adottino piani prestazionali nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo che includano obiettivi vincolanti a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo. Inoltre, esso prevede che la Commissione valuti se gli obiettivi prestazionali nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea, adottati per il primo periodo di riferimento relativo alle prestazioni (dal 2012 al 2014) con la decisione 2011/121/UE della Commissione, del 21 febbraio 2011 ⁽²⁾, e se vi contribuiscano in modo appropriato.
- (2) Il 29 luglio 2010 la Commissione ha designato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, un organo di valutazione delle prestazioni che la assista nell'attuazione del sistema di prestazioni.
- (3) Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i loro piani nazionali iniziali entro il 5 luglio 2011, in-

cluso un piano presentato congiuntamente da Belgio e Lussemburgo. Danimarca e Svezia hanno presentato alla Commissione un piano per conto del loro blocco funzionale di spazio aereo (FAB danese-svedese). Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione un piano per conto del loro blocco funzionale di spazio aereo (FABEC).

- (4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, quest'ultima ha adottato, il 23 novembre 2011, la raccomandazione della Commissione C(2011) 8329 def. sulla revisione degli obiettivi contenuti nei piani di prestazione.
- (5) Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro, hanno notificato alla Commissione entro il 1º febbraio 2012, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 691/2010, di aver adottato piani e obiettivi prestazionali riveduti. Alla data di adozione della presente raccomandazione, Cipro non aveva ancora notificato alla Commissione l'adozione di un piano e di obiettivi prestazionali riveduti.
- (6) La Commissione, assistita dall'organo di valutazione delle prestazioni, ha esaminato i piani e gli obiettivi prestazionali nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 691/2010.
- (7) Sulla base del suddetto esame, la Commissione ha rilevato che gli obiettivi previsti nei piani prestazionali nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo sono coerenti con gli obiettivi dell'Unione europea e vi contribuiscono in modo appropriato. Gli Stati membri ne sono stati informati, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 691/2010.

⁽¹⁾ GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 48 del 23.2.2011, pag. 16.

- (8) Mentre la valutazione globale ha permesso alla Commissione di accertare la coerenza con gli obiettivi a livello dell'Unione europea e il contributo appropriato apportato, l'esame ha dimostrato altresì che esistono differenze significative tra le iniziative intraprese singolarmente dagli Stati membri. In alcuni casi, la Commissione ha rilevato che i singoli Stati membri avrebbero potuto migliorare ulteriormente i loro obiettivi prestazionali.
- (9) Alla luce dell'esame effettuato dalla Commissione, la presente raccomandazione riguarda l'attuazione di piani e obiettivi prestazionali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione europea e la preparazione per il secondo periodo di riferimento relativo alle prestazioni. A tal fine, la Commissione terrà conto dei risultati del primo periodo di riferimento nella sua valutazione dei piani e degli obiettivi prestazionali per il secondo periodo di riferimento.
- (10) La Commissione ha consultato gli Stati membri interessati dalla presente raccomandazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. La presente raccomandazione mira a garantire l'attuazione di piani e obiettivi prestazionali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione europea, adottati con la decisione 2011/121/UE della Commissione per il primo periodo di riferimento, ossia gli anni dal 2012 al 2014. La raccomandazione mira inoltre a garantire che si tengano nel dovuto conto i risultati del primo periodo di riferimento nella preparazione del secondo periodo di riferimento.
2. Sulla base delle raccomandazioni contenute nelle relazioni dell'organo di valutazione delle prestazioni e tenendo nel debito conto i progressi compiuti collettivamente dagli Stati membri che partecipano al sistema di prestazioni, la Commissione ritiene che:
 - a) gli Stati membri debbano garantire che i loro fornitori di servizi di navigazione aerea modifichino i propri piani di capacità al fine di disporre di una capacità sufficiente per il conseguimento degli obiettivi previsti nei piani prestazionali adottati;
 - b) gli Stati membri debbano rendere possibile la capacità prevista, pur rimanendo entro l'obiettivo di efficienza economica fissato per il quale il controllo dell'evoluzione dei costi rivestirà particolare importanza;
 - c) gli Stati membri debbano comunicare alla Commissione, su base annua, a partire dal primo periodo di riferimento, informazioni riguardanti:
 - i) la differenza tra i costi determinati e i costi effettivi, al fine di individuare in particolare i costi non controllabili e di esaminare l'evoluzione e la pertinenza di tali costi;
 - ii) la differenza tra gli investimenti dei fornitori di servizi di navigazione aerea registrati nei piani prestazionali e

le spese effettive, nonché tra la data prevista d'avvio di tali investimenti e la situazione reale;

- d) gli Stati membri dei seguenti blocchi funzionali di spazio aereo: il blocco funzionale di spazio aereo del Nord Europa (NEFAB), Baltico e Blue MED debbano comunicare alla Commissione entro la fine del 2012, per informazione, gli obiettivi prestazionali aggregati che evidenzino la coerenza a livello di blocco funzionale di spazio aereo con gli obiettivi a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 691/2010.
3. Al fine di preparare il secondo periodo di riferimento relativo alle prestazioni, la Commissione ritiene che:
- e) il contributo rispettivo degli Stati membri al conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea nel corso del primo periodo di riferimento debba essere tenuto in considerazione al momento della valutazione dei piani e degli obiettivi prestazionali per il secondo periodo di riferimento, prendendo il 2009 come anno di riferimento;
 - f) gli Stati membri debbano prevedere che saranno necessari sforzi consistenti per raggiungere, per il secondo periodo di riferimento, un obiettivo di efficienza economica molto inferiore al tasso medio del primo periodo di riferimento. In tal modo, i costi dei prestatori di servizi per la navigazione aerea europei subirebbero una forte pressione al ribasso, coerente con l'istituzione di blocchi funzionali di spazio aereo;
 - g) gli Stati membri debbano prendere pienamente in considerazione, per la preparazione del secondo periodo di riferimento, il rischio effettivo cui devono far fronte i fornitori di servizi di navigazione aerea e garantire che il rendimento del capitale rifletta tale rischio in modo più ragionevole.
4. La Commissione, di concerto con l'organo di valutazione delle prestazioni, intende dare seguito alla presente raccomandazione e ad altre raccomandazioni contenute nella relazione di valutazione mediante contatti bilaterali e/o multilaterali con gli Stati membri.
5. La Commissione ricorda agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, sono tenuti a garantire il monitoraggio e la presentazione periodica di relazioni per quanto riguarda l'attuazione dei piani di prestazione.
6. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2012

Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

**relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale**

(2012/C 228/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 ⁽¹⁾,

visti gli elenchi delle candidature presentate al Consiglio dai governi degli Stati membri per i loro rappresentanti nonché dalla Commissione per i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 14 settembre 2009 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro

europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2009 al 17 settembre 2012.

- (2) I membri del consiglio di amministrazione del Centro dovrebbero essere nominati per un periodo di tre anni,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2012 al 17 settembre 2015:

I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Belgio (sistema a rotazione)	Comunità fiamminga — Sig.ra Micheline SCHEYS Comunità francofona — Sig.ra Isabelle VOITURIER
Bulgaria	Sig.ra Emilia VALCHOVSKA
Repubblica ceca	Sig. Jakub STÁREK
Danimarca	Sig. Lars MORTENSEN
Germania	Sig. Peter THIELE
Estonia	Sig. Kalle TOOM
Grecia	⁽¹⁾
Spagna	Sig. D. Jesús BARROSO BARRERO

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 226 del 19.9.2009, pag. 2.

Francia	Sig. Jean-Marc HUART
Irlanda	Sig. John MC GRATH
Italia	Sig.ra Lucia SCARPITTI
Cipro	Sig. George PAPAGEORGIOU
Lettonia	Sig. Janis GAIGALS
Lituania	Sig.ra Aleksandra SOKOLOVA
Lussemburgo	Sig. Antonio DE CAROLIS
Ungheria	Sig. László ODRÓBINA
Malta	Sig. James J. CALLEJA
Paesi Bassi	Sig. Peter van IJSSELMUIDEN
Austria	Sig. Reinhard NÖBAUER
Polonia	Sig. Piotr BARTOSIAK
Portogallo	Sig.ra Isilda FERNANDES
Romania	Sig.ra Gabriela CIOBANU
Slovenia	Sig. Anton SIMONIČ
Slovacchia	Sig. Juraj VANTUCH
Finlandia	Sig.ra Tarja RIIHIMÄKI
Svezia	Sig.ra Carina LINDEN
Regno Unito	Sig.ra Marilyn EAST

(¹) Sarà nominato in una fase successiva.

II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Belgio	Sig. Jef MAES
Bulgaria	(¹)
Repubblica ceca	Sig. Petr PEČENKA
Danimarca	Sig. Erik SCHMIDT
Germania	Sig. Hermann NEHLS
Estonia	Sig.ra Kaja TOOMSALU
Grecia	(¹)
Spagna	Sig. Fernando PUIG-SAMPER
Francia	Sig.ra Laurence MARTIN
Irlanda	Sig. Frank VAUGHAN
Italia	Sig. Bruno VITALI

Cipro	Sig. Nicos NICOLAOU
Lettonia	Sig.ra Ruta PORNIECE
Lituania	Sig.ra Tatjana BABRAUSKIENE
Lussemburgo	Sig.ra Danièle NIELES
Ungheria	(¹)
Malta	Sig. Kevin BONELLO
Paesi Bassi	Sig. Hubertus (Bert) Van der SPEK
Austria	Sig. Alexander PRISCHL
Polonia	(¹)
Portogallo	Sig. Antonio Louis CORREIA
Romania	Sig. Gheorghe SIMION
Slovenia	Sig. Anton ROZMAN
Slovacchia	Sig. Alexander KURTANSKÝ
Finlandia	Sig. Kirsi RASINAHO
Svezia	Sig. German BENDER
Regno Unito	Sig. Iain MURRAY

(¹) Sarà nominato in una fase successiva.

III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Belgio	Sig. Jan DELFOSSE
Bulgaria	Sig.ra Daniela SIMIDCHIEVA
Repubblica ceca	Sig. Miloš RATHOUSKÝ
Danimarca	Sig. Henrik BACH MORTENSEN
Germania	Sig.ra Barbara DORN
Estonia	Sig. Marek SEPP
Grecia	Sig. Evangelos BOUMIS
Spagna	Sig. Juan Carlos TEJEDA HISADO
Francia	Sig.ra Siham SAIDI
Irlanda	Sig. Tony DONOHOE
Italia	Sig. Claudio GENTILI
Cipro	Sig. Michael PILIKOS
Lettonia	Sig.ra Marina SKLARA
Lituania	Sig.ra Dovile BASKYTE

Lussemburgo	Sig. Paul KRIER
Ungheria	Sig.ra Adrienn BÁLINT
Malta	Sig.ra Jeanelle CATANIA
Paesi Bassi	Sig. G.A.M van der GRIND
Austria	Sig. Gerhard RIEMER
Polonia	Sig. Andrzej STEPNIKOWSKI
Portogallo	(¹)
Romania	(¹)
Slovenia	Sig. Anze HIRSL
Slovacchia	(¹)
Finlandia	Sig.ra Satu AGREN
Svezia	Sig.ra Karin THAPPER
Regno Unito	(¹)

(¹) Sarà nominato in una fase successiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio
Il presidente
S. ALETRARIS

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

30 luglio 2012

(2012/C 228/03)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2246	AUD	dollari australiani	1,1668
JPY	yen giapponesi	95,78	CAD	dollari canadesi	1,2297
DKK	corone danesi	7,4385	HKD	dollari di Hong Kong	9,4971
GBP	sterline inglesi	0,77985	NZD	dollari neozelandesi	1,5133
SEK	corone svedesi	8,3488	SGD	dollari di Singapore	1,5268
CHF	franchi svizzeri	1,2010	KRW	won sudcoreani	1 392,94
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	10,0252
NOK	corone norvegesi	7,4220	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8123
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5220
CZK	corone ceche	25,258	IDR	rupia indonesiana	11 591,31
HUF	fiorini ungheresi	279,70	MYR	ringgit malese	3,8593
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	51,262
LVL	lats lettoni	0,6965	RUB	rublo russo	39,3690
PLN	zloty polacchi	4,1207	THB	baht thailandese	38,673
RON	leu rumeni	4,5635	BRL	real brasiliano	2,4828
TRY	lire turche	2,2110	MXN	peso messicano	16,2021
			INR	rupia indiana	68,0690

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2012/C 228/04)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	12.6.2012
Durata	12.6.2012-31.12.2012
Stato membro	Spagna
Stock o gruppo di stock	SOL/8AB.
Specie	Sogliola (<i>Solea solea</i>)
Zona	VIIIa e VIIIb
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	—

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Bilancio UE-27 dell'alcole etilico relativo all'anno 2011[Stilato il 12 luglio 2012 a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003 ⁽¹⁾]

(2012/C 228/05)

	Bilancio UE-27 dell'alcole etilico relativo all'anno 2011 Stilato il 12 luglio 2012 a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003 ⁽¹⁾			In ettolitri di alcole puro (HAP)
1.	Scorta iniziale — origine agricola — origine non agricola			— 10 546 083 —
2.	Produzione — origine agricola — origine non agricola			— 60 128 422 —
3.	Importazioni ⁽²⁾ ⁽³⁾ — dazio 0 % — dazio ridotto — dazio 100 %			3 520 406 1 683 207 — 1 837 198
4.	Disponibilità totali			74 194 911
5.	Esportazioni			955 757
6.	Uso interno			60 362 130
		Alcole di origine agricola	Alcole di origine non agricola	Totale
	Alimentare	8 236 213		
	Industriale	7 513 188		
	Carburante ⁽³⁾	42 418 436		
	Altro	2 194 293		
	Totale	60 362 130		
7.	Scorta finale — origine agricola — origine non agricola			— 12 877 024 —

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola. (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19).

⁽²⁾ Comprende unicamente i prodotti NC 2207 10, NC 2207 20, NC 2208 90 91 e NC 2208 90 99.

⁽³⁾ Sono esclusi 10 Mio HAP del codice NC 3824 90 97 e 2,2 Mio HAP di ETBE, NC 2909 19 10, utilizzati per la produzione di carburante.

Fonti: Comunicazioni degli Stati membri/Eurostat Comext.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PARLAMENTO EUROPEO

Bando di assunzione PE/159/S

(2012/C 228/06)

Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:

PE/159/S — Capounità (AD 9) — Ufficio d'informazione del Parlamento europeo in Slovenia

Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sanciti da un diploma ufficialmente riconosciuto in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

I candidati debbono aver acquisito alla data di scadenza per la presentazione delle candidature e posteriormente ai titoli sopra menzionati, un'esperienza minima di 10 anni attinente alle mansioni da svolgere, di cui 3 in funzioni d'inquadramento.

Il presente avviso di assunzione è pubblicato unicamente in sloveno. Il testo integrale si trova nella Gazzetta Ufficiale C 228 A in tale lingua.

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a manifestare interesse per un posto di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

(2012/C 228/07)

Si sollecitano candidature per il posto di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «EFSA» o «l'Autorità»), istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾. L'Autorità ha sede a Parma, in Italia.

Uno dei membri del consiglio di amministrazione, nominato fino al 30 giugno 2014, ha rassegnato le dimissioni e deve essere sostituito per la durata restante del mandato, ossia fino al 30 giugno 2014.

L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Sull'Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority EFSA) si fonda il sistema di valutazione dell'Unione europea dei rischi per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi. L'Autorità è stata istituita per assicurare consulenza e sostegno scientifici all'attività legislativa e alle politiche dell'Unione in tutti i settori che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, nonché in tutte le questioni strettamente connesse alla salute e al benessere degli animali e alla fitosanità. Essa fornisce informazioni indipendenti su questi argomenti e comunica i rischi. Tra i suoi compiti vi è anche la consulenza scientifica in molti settori della legislazione in materia di alimenti e mangimi e nei casi in cui la normativa dell'Unione lo richiede, comprese le nuove tecnologie alimentari come gli OGM. L'Autorità è ampiamente riconosciuta come autorevole punto di riferimento per la sua indipendenza, la qualità scientifica dei pareri e delle informazioni fornite al pubblico, la trasparenza delle procedure e la diligenza con cui svolge i propri compiti. Oltre ad avere un proprio personale specializzato, l'Autorità fruisce del sostegno di reti di organizzazioni a livello dell'UE.

Contesto giuridico

A norma dell'articolo 25 del citato regolamento, «i membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione» Inoltre quattro membri del consiglio di amministrazione «devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare».

Il considerando 40 del regolamento dispone poi che «È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri» e il considerando 41 prevede che «il consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e una distribuzione geografica più ampia possibile all'interno dell'Unione. Questo dovrebbe essere agevolato mediante una rotazione dei vari paesi d'origine dei membri del consiglio di amministrazione senza che sia riservato alcun posto ai cittadini di uno Stato membro specifico.»

Ruolo e funzionamento del consiglio di amministrazione

I compiti del consiglio di amministrazione prevedono in particolare:

- il controllo generale dell'operato dell'Autorità onde garantire che essa svolga la sua funzione ed esegua i compiti che le sono stati assegnati in conformità del suo mandato e aderendo ai principi dell'indipendenza e della trasparenza,
- la nomina del direttore esecutivo in base a un elenco di candidati stilato dalla Commissione e, se del caso, la sua destituzione,

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

- la nomina dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti incaricati di formulare i pareri scientifici dell'Autorità,
- l'adozione sia dei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Autorità, che della relazione generale sulle attività annuali,
- l'adozione delle norme interne e del regolamento finanziario dell'Autorità.

Il consiglio di amministrazione opera tramite riunioni ufficiali, sedute riservate e pubbliche, contatti informali tra membri e corrispondenza. La lingua dei documenti EFSA, della corrispondenza del consiglio di amministrazione nonché delle sedute private o informali è l'inglese. Per le sedute ufficiali è prevista l'interpretazione, se i membri lo richiedono. Il consiglio di amministrazione si riunisce da quattro a sei volte l'anno, prevalentemente a Parma.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri nominati dal Consiglio, in consultazione con il Parlamento europeo, e da un rappresentante della Commissione, come stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 ⁽¹⁾. Quattro membri devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri interessi nella catena alimentare. Il mandato di sette membri dell'attuale consiglio di amministrazione scade, in base alla decisione 2010/C 171/05 del Consiglio ⁽²⁾, il 30 giugno 2014. Il mandato degli altri sette membri si concluderà, in base alla decisione 2012/C 192/01 del Consiglio ⁽³⁾, il 30 giugno 2016.

L'attuale composizione del consiglio di amministrazione è riportata sul sito dell'EFSA: <http://www.efsa.europa.eu/en/mb/mbmembers.htm>

La presente pubblicazione riguarda la sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione che si è dimesso; il suo mandato scade il 30 giugno 2014. Il presente invito varrà anche per la sostituzione di altri membri che non fossero in grado di portare a termine il loro mandato.

L'attuale consiglio di amministrazione comprende solo tre membri provenienti da associazioni che rappresentano i consumatori e altri interessi nella catena alimentare. La Commissione invita quindi a candidarsi in particolare persone provenienti da queste associazioni e fa notare che attualmente un membro proviene da associazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori e due da associazioni che rappresentano altri interessi nella catena alimentare.

Qualifiche richieste

I membri del consiglio di amministrazione devono possedere le competenze e le conoscenze specialistiche collettive necessarie a guidare l'Autorità nei settori inerenti alla sua funzione, in particolare per garantire:

- 1) l'efficienza nel contribuire con consulenze e sostegno scientifici all'azione politica e legislativa dell'Unione europea, nonché alle sue attività di interesse pubblico;
- 2) l'applicazione di validi principi di gestione e di amministrazione pubblica (compresi risorse umane e aspetti giuridici e finanziari);
- 3) un'azione ispirata ai principi dell'integrità, dell'indipendenza, della trasparenza e dell'etica, di qualità scientifica elevata nel rispetto dell'indispensabile cooperazione con gli Stati membri e dell'affidabilità;
- 4) l'efficace comunicazione e informazione del pubblico riguardo ai lavori scientifici dell'Autorità;
- 5) la promozione della necessaria coerenza tra le funzioni di valutazione, di gestione e di comunicazione del rischio.

I candidati devono dimostrare di poter dare un efficace contributo in uno o più dei campi sopraelencati. Si terrà conto dell'eccellenza in uno dei campi specifici per garantire un'equilibrata competenza collettiva del consiglio. I candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza in uno o più ambiti, di cui

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 171 del 30.6.2010, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 192 del 30.6.2012, pag. 1.

almeno 5 a livello di responsabilità superiore. I candidati devono aver lavorato per almeno 5 anni in settori connessi con la sicurezza degli alimenti e dei mangimi o in altri campi attinenti alla funzione dell'Autorità, in particolare nei settori della salute e del benessere degli animali, della tutela dell'ambiente ⁽¹⁾, della fitosanità e dell'alimentazione. I candidati, sulla base della loro esperienza, devono dimostrare la loro capacità di operare in un ambiente multilingue, multiculturale e multidisciplinare. I candidati verranno selezionati in base ai rispettivi meriti in rapporto ai suddetti criteri e, compatibilmente con questi, in base alla distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione.

Indipendenza e dichiarazioni di impegno e di interesse

I membri del consiglio di amministrazione saranno designati a titolo personale. Essi saranno tenuti a fornire una dichiarazione di impegno ad agire in modo del tutto indipendente nell'interesse pubblico e a render noti eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli della loro indipendenza.

L'indipendenza dell'Autorità è essenziale. Essa implica l'osservanza da parte dei membri del consiglio di amministrazione di norme rigorose di condotta etica. Essi devono agire con onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione, senza prendere in considerazione i propri interessi personali ed evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto d'interessi personale. Devono essere coscienti dell'importanza dei loro doveri e delle loro responsabilità, tener conto del carattere pubblico delle loro funzioni e comportarsi in modo da mantenere e promuovere la fiducia del pubblico nell'Autorità.

I candidati devono perciò compilare un modulo di dichiarazione d'interesse e confermare la loro disponibilità a impegnarsi ad agire in modo indipendente da ogni influenza esterna, a presentare ogni anno una dichiarazione d'interesse scritta e a dichiarare a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione eventuali interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli della loro indipendenza in relazione ai punti dell'ordine del giorno della riunione.

Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione

Ai membri è chiesto di impegnarsi in modo vincolante a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione. Nel modulo di candidatura essi devono indicare la loro disponibilità a una partecipazione attiva al consiglio di amministrazione. Sono previste dalle quattro alle sei riunioni all'anno. I membri del consiglio di amministrazione non vengono retribuiti, ma hanno diritto al rimborso delle normali spese di viaggio e di soggiorno e percepiranno inoltre un'indennità per ogni giorno di partecipazione alle riunioni, in conformità dell'articolo 12 del regolamento interno del consiglio di amministrazione dell'EFSA, secondo il quale «i membri del consiglio di amministrazione, eccettuati il rappresentante della Commissione e i dipendenti di istituzioni ed enti pubblici nazionali, percepiscono un'indennità di 385 EUR per ogni riunione del consiglio di amministrazione a cui partecipano».

Membri del consiglio di amministrazione provenienti da organizzazioni rappresentanti i consumatori o altri interessi nella catena alimentare

I candidati sono invitati a precisare e giustificare nel loro modulo di candidatura se desiderano essere presi in considerazione come uno dei quattro membri del consiglio con un'esperienza acquisita in organizzazioni rappresentanti i consumatori o altri interessi nella catena alimentare. Tale esperienza va indicata in modo dettagliato.

Nomina e mandato

Ad eccezione del rappresentante della Commissione, nominato dalla Commissione stessa, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio, in consultazione con il Parlamento europeo, da un elenco compilato dalla Commissione sulla base di un invito a manifestare interesse. Il mandato per il posto cui si riferisce il presente invito scade il 30 giugno 2014 (scadenza del mandato del membro dimissionario) e può essere rinnovato una volta per un periodo di quattro anni. Si informano i candidati che l'elenco della Commissione sarà reso pubblico. Le persone figuranti nell'elenco della Commissione che non sono nominate possono essere invitate a far parte di un elenco di riserva da utilizzare in caso di necessità per sostituire i membri impossibilitati a portare a termine il proprio mandato.

Nazionalità

Nel presente invito la Commissione intende costituire un elenco ristretto che, in coerenza con nomine che garantiscano i livelli di competenza più elevati e un'ampia gamma di esperienze, permetta di procedere a nomine che soddisfino anche l'obiettivo della «distribuzione geografica più ampia possibile all'interno dell'Unione» facilitata da «una rotazione dei vari paesi d'origine dei membri». Va rilevato che i membri il

⁽¹⁾ Ecologia, protezione della biodiversità.

cui mandato scade rispettivamente il 30 giugno 2014 e il 30 giugno 2016 sono di nazionalità belga, cipriota, ceca, danese, finlandese, francese, italiana, polacca, portoghese, romena, slovacca, svedese e britannica. Finora non hanno fatto parte del consiglio di amministrazione membri bulgari, estoni, lettoni, lituani, lussemburghesi e maltesi.

Il presente invito si rivolge ai cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE. I candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell'UE.

Pari opportunità

Si avrà particolare cura di evitare qualsiasi forma di discriminazione e le candidature femminili sono attivamente incoraggiate.

Procedura di candidatura e termine di presentazione

Non saranno prese in considerazione le domande che non rispettano le seguenti prescrizioni:

- 1) le persone interessate *devono* utilizzare il modulo di candidatura e il modulo di dichiarazione di interessi allegati, che possono anche essere scaricati dal sito della direzione generale per la Salute e i consumatori: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

Dopo essere stati compilati, i moduli devono essere stampati (in caso di utilizzo della versione online), firmati e datati dal candidato;

- 2) l'atto di candidatura deve comprendere:

- a) il modulo di candidatura compilato (e firmato);
- b) il modulo di dichiarazione di interessi compilato (e firmato);
- c) un CV di *almeno* 1 pagina e mezza e *al massimo* 3 pagine;

- 3) il modulo di candidatura, il modulo di dichiarazione di interessi, il CV e tutti i documenti giustificativi devono essere scritti in una lingua ufficiale dell'Unione europea. È gradita, ma non obbligatoria, la presentazione di una sintesi dell'esperienza del candidato e altre informazioni pertinenti in inglese, in modo da agevolare la selezione. Tutte le domande saranno trattate in modo riservato. I documenti giustificativi dovranno essere inviati successivamente, su richiesta;

- 4) il **termine ultimo** di presentazione delle candidature è il **21 settembre 2012**;

- 5) la candidatura deve essere:

- a) inviata per posta o tramite corriere entro il **21 settembre 2012** (per la data d'invio fa fede il timbro postale o la data della ricevuta di deposito) al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale per la Salute e i consumatori
Unità 03
All'attenzione di: R. VANHOORDE (Candidatura al Consiglio d'amministrazione dell'EFSA)
Ufficio F-101 (Tour) 04/168
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

- b) oppure consegnata a mano al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale per la Salute e i consumatori
Unità 03
All'attenzione di: R. VANHOORDE (Candidatura al Consiglio d'amministrazione dell'EFSA)
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1-3
1140 Bruxelles/Brussel (Evere)
BELGIQUE/BELGIË

entro le ore 16.00 del **21 settembre 2012**. Nel caso b), come prova dell'avvenuta presentazione deve essere richiesta una ricevuta, datata e firmata dal funzionario del servizio postale centrale della Commissione che prende in consegna la candidatura. Il servizio è aperto dalle ore 8.00 alle 17.00, dal lunedì al giovedì, e dalle 8.00 alle 16.00 il venerdì. È chiuso il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione.

Le candidature inviate per posta elettronica o fax o inviate direttamente all'Autorità europea per la sicurezza alimentare non saranno accettate;

- 6) presentando una candidatura, i candidati accettano le procedure e le condizioni descritte nel presente invito e nei documenti cui esso fa riferimento. Nella candidatura i candidati non possono in alcun caso far riferimento a documenti di qualsiasi tipo presentati per domande precedenti (p.es. non si accettano fotocopie di domande precedenti). La presentazione di informazioni inesatte o false può comportare l'esclusione del candidato;
- 7) tutti i candidati che risponderanno al presente invito a manifestare interesse saranno informati del risultato della selezione.

Protezione dei dati personali

La Commissione garantirà che i dati personali dei candidati siano trattati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1), in particolare per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di tali dati. Per informazioni più dettagliate sulla portata e sugli scopi del trattamento dei dati personali e sui mezzi utilizzati a tal fine, i candidati possono consultare la dichiarazione sulla riservatezza pubblicata sul sito dedicato all'invito a manifestare interesse: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER IL POSTO DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MODULO DI CANDIDATURA

Tutti i campi interessati devono essere compilati (su schermo tramite il modulo scaricabile dal sito http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm oppure su carta, in stampatello e con INCHIOSTRO NERO, anche se vengono allegate pagine supplementari). Firmare e datare il modulo compilato.

1. Cognome ⁽¹⁾: Nome:
 Titolo:

2. Indirizzo per la corrispondenza ⁽²⁾: N.:
 Codice postale: Località: Paese:
 Telefono: E-mail:

3. Data di nascita: giorno: mese: anno:

4. Sesso: ☐ Maschile ☐ Femminile

5. Nazionalità ⁽³⁾:

AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE

IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK

6. Conoscenze linguistiche ⁽⁴⁾:

Apporre le cifre 1, 2 o 3 nella/e casella/e appropriata/e:

1 per la lingua materna o principale;

2 per la/e seconda/e lingua/e;

3 per le altre lingue conosciute.

BG	CS	DA	DE	EL	EN	ES	ET	FI	FR	GA	HU	IT	LT	LV

MT	NL	RO	PL	PT	SL	SK	SV	Altre lingue						

⁽¹⁾ IMPORTANTE: La presente manifestazione di interesse sarà registrata sotto questo cognome, da menzionare in tutta la corrispondenza successiva. Qualsiasi altro nome (p.es. cognome da nubile) riportato sui diplomi o certificati che accompagnano la manifestazione di interesse va indicato qui di seguito:

.....

⁽²⁾ Eventuali cambiamenti di indirizzo dovranno essere comunicati ai servizi della Commissione.

⁽³⁾ Abbreviazioni basate sul codice dei paesi ISO 3166.

⁽⁴⁾ Abbreviazioni basate sul codice delle lingue ISO 639.

7. Organismo per cui il candidato lavora attualmente: (Indicare se è lavoratore autonomo o disoccupato).

Nome:	
Indirizzo:	

8. Qualifiche richieste per il posto

8a. Livello delle qualifiche

	Si/No
1. Almeno 15 anni di esperienza, di cui 5 anni a un livello dirigenziale, per guidare l'EFSA nella sua missione	
2. Almeno 5 anni di esperienza nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi o in altri campi connessi alla missione dell'EFSA (come la salute e il benessere degli animali, la fitosanità, la protezione dell'ambiente, l'alimentazione)	

8b. Descrivere brevemente l'esperienza del candidato in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi o in altri campi connessi ai lavori dell'Autorità.

--

8c. Descrivere in modo essenziale i principali campi di competenza che il candidato ritiene di poter apportare al consiglio di amministrazione (vedasi sezione *Qualifiche richieste* dell'Invito a manifestare interesse)

1.

2.

3.

Altro:

9. Indicare se la candidatura va considerata una manifestazione d'interesse per uno dei quattro posti di membro del consiglio di amministrazione dotato con esperienza in associazioni rappresentanti i consumatori o altri interessi nella catena alimentare.

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo:

- a) Consumatori: specificare il nome e l'indirizzo delle organizzazioni:

oppure

- b) Altri interessi nella catena alimentare: specificare il nome e l'indirizzo delle organizzazioni:

10. Indicare la disponibilità a partecipare attivamente al consiglio di amministrazione:

☐ Sì ☐ No

Protezione dei dati personali

La Commissione garantirà che i dati personali dei candidati siano trattati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1), in particolare per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di tali dati. Per informazioni più dettagliate sulla portata e sugli scopi del trattamento dei dati personali e sui mezzi utilizzati a tal fine, i candidati possono consultare la dichiarazione sulla riservatezza pubblicata sul sito dedicato all'invito a manifestare interesse: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

11. Dichiarazione:

1. Dichiaro sul mio onore che le informazioni fornite sono esatte e complete. Sono a conoscenza del fatto che la presentazione di informazioni false può comportare l'esclusione della candidatura.
2. Dichiaro inoltre sul mio onore di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea e di godere di tutti i diritti civili.
3. Mi impegno a presentare su richiesta i documenti giustificativi a sostegno della mia candidatura e accetto che la mancata presentazione di tali documenti potrà comportare l'annullamento della mia candidatura.
4. Confermo la mia disponibilità a impegnarmi ad agire in modo indipendente da ogni influenza esterna, a presentare ogni anno una dichiarazione d'interesse scritta e a dichiarare in ciascuna riunione del consiglio di amministrazione eventuali interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla mia indipendenza rispetto ai punti dell'ordine del giorno.

Fatto a (*luogo*) il (*data*)

Firma:

I candidati devono anche presentare:

- il modulo di dichiarazione di interessi (firmato),
- un CV di almeno 1 pagina e mezza e al massimo 3 pagine.

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER IL POSTO DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MODULO DI DICHIARAZIONE DI INTERESSI

Tutti i campi devono essere compilati (su schermo tramite il modulo scaricabile dal sito http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm su carta, in stampatello e con INCHIOSTRO NERO, anche se vengono allegate pagine supplementari. Firmare e datare il modulo compilato.

Si noti che una competenza scientifica di alto livello è basata per sua natura su un'esperienza precedente e quindi l'esistenza di un interesse non comporta necessariamente un conflitto d'interessi

Titolo (Sig.ra, Sig., Dott., Prof.): _____

Nome: _____

Cognome: _____

Professione: _____

dichiara di avere i seguenti interessi:

(Specificare l'interesse che il candidato o i suoi familiari hanno attualmente o hanno avuto negli ultimi 5 anni)

I. Interesse economico ⁽⁴⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

II. Membro di un organo direttivo o di una struttura equivalente ⁽⁵⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

III. Membro di un organismo di consulenza scientifica ⁽⁶⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

IV. Occupazione ⁽⁷⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

V. Consulenze ad hoc o occasionali ⁽⁸⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

VI. Finanziamento della ricerca ⁽⁹⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

Indicare se il (co-)finanziamento delle attività di ricerca ricevuto dal settore privato durante l'anno precedente la presentazione della dichiarazione di interessi supera il 25 % del bilancio annuo di ricerca da voi gestito per il settore in questione o di cui beneficiate, compreso il finanziamento delle attività di ricerca da parte della vostra organizzazione:

(sì o no): _____

VII. Proprietà intellettuale ⁽¹⁰⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

VIII. Altre partecipazioni o affiliazioni ⁽¹¹⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

IX. Altro ⁽¹²⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

Se per la dichiarazione di interessi sono utilizzati più fogli, ogni foglio deve essere firmato e allegato al presente modulo.

1. Indicare le attività in corso. Indicare la data d'inizio (mese/anno). Per le attività svolte nei precedenti cinque anni e concluse, indicare le date di inizio e fine (mese/anno).
2. Indicare nome, indirizzo e natura dell'organizzazione.
3. Indicare l'attività dell'organizzazione e i suoi rapporti con il mandato dell'EFSA.
4. Indicare ogni interesse economico o partecipazione in un organismo avente un interesse nel settore, una delle sue filiali o una società in cui esso detiene una partecipazione in forma di azioni, quote o obbligazioni. Gli strumenti finanziari su cui la persona non ha influenza non sono da considerare pertinenti ai fini della presente decisione.
5. Indicare ogni partecipazione al processo decisionale interno (p.es. membro del consiglio di amministrazione, della direzione) di un entità pubblica o privata avente un interesse nel settore.
6. Indicare ogni partecipazione all'attività di un organismo di consulenza scientifica, permanente o ad hoc, gestito da un organismo avente un interesse nel settore, con diritto di esercitare un'influenza sulle sue realizzazioni, compresa la partecipazione in passato ad attività scientifiche svolte con l'EFSA, come quella di membro di panel scientifici, gruppi di lavoro e reti. Le consulenze relative allo sviluppo di prodotti sono da dichiarare esclusivamente sotto la rubrica «Consulenze ad hoc o occasionali».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT